



## *Ministero della Cultura*

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

### **Circolare n. 52**

**Disciplina della concessione dei contributi finalizzati alla organizzazione di convegni e alla pubblicazione di volumi di rilevante interesse culturale promossi o organizzati da associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro.**

#### **Art. 1**

##### **Soggetti legittimati a presentare domanda**

Sono ammessi a presentare domanda di concessione di contributi per Convegni e Pubblicazioni di rilevante interesse culturale, da realizzarsi entro l'anno in cui il contributo è richiesto:

- associazioni, fondazioni ed altri organismi senza fini di lucro, operanti sul territorio nazionale.

#### **Art. 2**

##### **Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda va presentata esclusivamente utilizzando la specifica piattaforma telematica del Ministero della Cultura, Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali – Servizio II accessibile all'indirizzo <https://istitutidgeric.beniculturali.it>. Non sarà presa in considerazione qualsiasi altra modalità di presentazione. L'omissione anche parziale dei dati richiesti esclude la valutazione dell'istanza.

2. Il legale rappresentante dell'ente presenta la domanda contenente le seguenti informazioni:

- a) anagrafica ente;
- b) sede legale;
- c) codice fiscale;
- d) estremi del conto corrente intestato all'istituto (ABI, CAB, IBAN e CIN) su cui versare l'eventuale contributo;
- e) Atto costitutivo vigente;



DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Via Milano 76, 00184 – Roma +39.0648291203

PEC: [dg-eric@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-eric@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-eric@cultura.gov.it](mailto:dg-eric@cultura.gov.it)



## Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

- f) Statuto vigente;
- g) composizione delle cariche sociali;
- h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul rispetto della normativa di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 6, commi 2 e 3 (*gratuità delle cariche sociali*), convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, documento sottoscrivibile all'interno della domanda mediante apposito "flag";
- i) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il richiedente attesta la titolarità della carica, la conoscenza delle sanzioni penali nell'ipotesi di dichiarazioni false o mendaci, documento sottoscrivibile all'interno della domanda mediante apposito "flag";
- j) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il richiedente attesta di aver assolto all'obbligo di pubblicazione per i contributi pubblici ricevuti (Legge n. 124/2017, modificata dall'art. 34 del D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019);
- k) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
- l) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, ove l'Ente sia assoggettato a tale obbligo ovvero, nel caso di insussistenza di tale obbligo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'assenza di posizione INPS e/o INAIL, compilando il modello allegato nella piattaforma;
- m) dettaglio delle voci di spesa e di entrata concernente il convegno o la pubblicazione oggetto nell'istanza.

### Art. 3

#### Composizione della Commissione per la valutazione delle domande

1. La valutazione delle proposte progettuali pervenute è effettuata da una Commissione, nominata con decreto del Direttore Generale della Direzione Educazione, Ricerca e Istituti culturali composta da:
  - a) il Direttore del Servizio II "Istituti culturali" della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali o persona designata dal Direttore Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali, con funzioni di presidente;



## Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

- b) un esperto del settore bibliotecario;
- c) un esperto della ricerca nel settore economico-sociale;
- d) un esperto della ricerca nel settore scientifico;
- e) un esperto della valorizzazione del patrimonio culturale.
2. Svolge funzioni di segreteria un funzionario o assistente della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituticulturali del Servizio II.
3. La Commissione è nominata nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione dell'istanza.
4. In ragione della specificità delle singole pubblicazioni o dei singoli convegni oggetto di richiesta di concessione di contributo, la Commissione potrà interpellare esperti del corrispondente settore scientifico-disciplinare, acquisendone il parere che sarà reso a titolo gratuito.
5. I componenti della Commissione non ricevono compensi o gettoni di qualsiasi natura, fatte salve eventuali spese di missioni sostenute dai non residenti a Roma.

### Art. 4

#### Convegni

Ai fini della concessione del contributo sono valutabili i convegni propriamente detti, tali da costituire un importante contributo ai fini della conoscenza e del progresso della ricerca scientifica; della tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale italiano; della storia politica, sociale ed economica italiana, ad esclusione di:

- seminari;
- corsi di formazione;
- iniziative attinenti unicamente alla vita dell'ente proponente o concernenti temi di scarsa rilevanza culturale;
- presentazione di volumi, manifestazioni di semplice valenza informativo/divulgativa o celebrativa dell'ente, premi.



DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Via Milano 76, 00184 – Roma +39.0648291203

PEC: [dg-eric@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-eric@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-eric@cultura.gov.it](mailto:dg-eric@cultura.gov.it)



## Ministero della Cultura

### DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Per convegno si intende lo svolgimento, anche in via telematica, di un dibattito scientifico al quale partecipino almeno quattro relatori, ad esclusione del moderatore, e che si svolga per una sessione antimeridiana o pomeridiana.

La domanda, compilata secondo le modalità di cui al precedente articolo 2, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) relazione illustrativa nella quale sia presente il programma, il nominativo dei relatori, il luogo e la data di svolgimento del convegno, oltre all'impegno a realizzarlo nell'anno di richiesta del contributo;
- b) compilazione all'interno della piattaforma della griglia "Bilancio Previsionale" con indicazione analitica delle voci di entrata e di spesa relative al convegno, incluse quelle di pubblicazione degli atti, se previste;
- c) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere alla Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali ogni documentazione relativa all'iniziativa finanziata, nonché entro e non oltre 180 giorni dalla ricezione del contributo, il rendiconto definitivo delle spese sostenute, documento sottoscrivibile all'interno della domanda mediante apposito "flag";
- d) dichiarazione di impegno a fornire adeguato risalto all'iniziativa realizzata con il contributo erogato dalla Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali anche sul proprio sito istituzionale, documento sottoscrivibile all'interno della domanda mediante apposito "flag".

Pertanto, sarà riportata nella locandina, manifesto o ogni altro materiale divulgativo del convegno il logo della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali, scaricabile al seguente link [www.dger.beniculturali.it](http://www.dger.beniculturali.it), con la dicitura che "*Il convegno è stato realizzato grazie al contributo della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali*".

### Art. 5

#### Pubblicazioni

Ai fini della concessione del contributo sono valutabili esclusivamente le pubblicazioni monografiche inedite, tali da costituire un importante contributo ai fini della conoscenza e del progresso della ricerca scientifica; della tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale italiano; della storia politica, sociale ed economica italiana.





## Ministero della Cultura

### DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Per l'ammissione al contributo, la Commissione terrà in particolare considerazione l'organicità ed originalità della ricerca, la rilevanza scientifica degli autori e/o dei curatori.

Non sono valutabili le opere di divulgazione, i cataloghi di mostre, gli atti di convegno già oggetto di richiesta di contributo, nonché le pubblicazioni periodiche e le opere di carattere enciclopedico.

La domanda, compilata secondo le modalità di cui al precedente articolo 2, dovrà essere corredata dai seguenti documenti firmati dal legale rappresentante:

- a) relazione illustrativa contenente il piano della pubblicazione (numero approssimativo di pagine, articolazione interna ipotizzata, sintetici *curricula* degli autori) e delle sue parti significative, oltre all'impegno alla realizzazione della pubblicazione nell'anno di richiesta del contributo;
- b) compilazione all'interno della piattaforma della griglia "Bilancio Previsionale" con indicazione analitica delle voci di entrata e di spesa relative alla pubblicazione;
- c) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere alla Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali - Servizio II "Istituti culturali" - Via Milano, n. 76 CAP 00184, Roma -, non appena stampate, almeno 2 esemplari cartacei della pubblicazione realizzata con il contributo eventualmente concesso, oppure una copia in formato digitale; nonché il rendiconto definitivo delle spese sostenute entro e non oltre 180 giorni dalla ricezione del contributo, documento sottoscrivibile all'interno della domanda mediante apposito "flag";
- d) dichiarazione di impegno a fornire adeguato risalto all'iniziativa realizzata con il contributo erogato dalla Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali anche sul proprio sito istituzionale, documento sottoscrivibile all'interno della domanda mediante apposito "flag".

Pertanto, sarà riportato su ogni prodotto editoriale il logo della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali, scaricabile al seguente link [www.dger.beniculturali.it](http://www.dger.beniculturali.it), con la dicitura che "La pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali".

### Art. 6

#### Criteri di assegnazione dei contributi

La Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali, tenuto conto del parere espresso dalla competente Commissione nominata ai sensi dell'art. 3, previa valutazione comparativa fra tutte le domande



## *Ministero della Cultura*

### DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

pervenute e in regola, concede il contributo per la stampa delle pubblicazioni e/o per la realizzazione del convegno, nei limiti delle risorse di bilancio.

#### **Art. 7**

##### **Rendicontazione del contributo**

1. Il contributo ministeriale deve essere rendicontato entro e non oltre 180 giorni dalla sua ricezione mediante la compilazione dell'apposita sezione presente nella piattaforma all'indirizzo <https://www.istitutidgeric.beniculturali.it>
2. Solo con motivata e documentata richiesta da parte del beneficiario, la scrivente Direzione potrà valutare la concessione di una proroga nella tempistica di rendicontazione

#### **Art. 8**

##### **Termini per la presentazione della domanda**

1. La domanda, pena esclusione, contenente le informazioni di cui all'art. 2 comma 2, deve essere presentata esclusivamente sulla piattaforma della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali **dal 1° al 31 gennaio** di ciascun anno.
2. Qualora i predetti termini cadano in un giorno festivo, questi sono differiti al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

#### **Art. 9**

##### **Termini di conclusione della valutazione delle domande**

1. La Commissione nominata ai sensi dell'art. 3, conclude i propri lavori entro 120 giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 8. L'erogazione del contributo avviene entro i successivi 90 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione, che presenta il piano di ripartizione al Direttore Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali che lo approva con proprio decreto.
2. Il decreto di assegnazione delle risorse comprensivo dell'elenco delle istituzioni destinatarie dei contributi è pubblicato sul sito della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali [www.dger.beniculturali.it](http://www.dger.beniculturali.it)

La pubblicazione ha valore di notifica per i destinatari.



DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Via Milano 76, 00184 – Roma +39.0648291203

PEC: [dg-eric@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-eric@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-eric@cultura.gov.it](mailto:dg-eric@cultura.gov.it)



## *Ministero della Cultura*

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

### **Art. 10**

#### **Responsabile del procedimento**

Ai sensi dell'art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio II "Istituti culturali" della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali.

### **Art. 11**

#### **Abrogazione**

La presente Circolare abroga e sostituisce la Circolare 7 gennaio 2022, n. 1, recante *"Disciplina della concessione dei contributi finalizzati alla organizzazione di convegni e alla pubblicazione di volumi di rilevante interesse culturale promossi o organizzati da associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro"*.

Il Direttore Generale

*Dott. Mario Turetta*



DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Via Milano 76, 00184 – Roma +39.0648291203

PEC: [dg-eric@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-eric@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-eric@cultura.gov.it](mailto:dg-eric@cultura.gov.it)